

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO IN SANTA MARIA DELLA VERSA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – FINALITA' DELLA CONCESSIONE

Con la presente concessione si intende offrire alle famiglie, prioritariamente residenti nel Comune di Santa Maria della Versa, il servizio di asilo nido per bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni.

Obiettivi generali del servizio sono:

- Offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;
- Sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
- Valorizzare le competenze genitoriali, coinvolgendo le famiglie nella gestione del servizio secondo le proprie capacità e disponibilità, e promuovendo la loro partecipazione anche nelle forme previste dalla cooperazione sociale;
- Produrre, promuovere e diffondere ricerca e cultura sull'infanzia, per informare e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l'educazione, per accrescere le competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti dei bambini.

Art. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione è il diritto di gestire il servizio pubblico di asilo nido accompagnato da un prezzo.

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido nell'edificio di proprietà comunale - sito in Santa Maria della Versa, Piazza Sandro Pertini n.2 - comprende il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la distribuzione e assistenza pasti, il servizio di igiene e pulizia, la vigilanza, la completa manutenzione ordinaria dell'immobile, il pagamento delle utenze e la riscossione delle rette.

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento comunale per la gestione del servizio di asilo nido vigente al momento della effettuazione delle prestazioni.

Art.3 – INDICE DI RICETTIVITA'

L'utenza dell'asilo nido è composta da bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni, per un totale di 22 bambini e come da Parere A.S.L. del 02.08.2007 verbale n. 69 e verbale n. 13 del 28.01.2010, con possibilità di incremento del 20% e quindi sino a 26 posti..

La ripartizione dei bambini in sezioni viene effettuata dal Concessionario in base all'età e alle caratteristiche individuali di ogni bambino.

Art. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in tre anni educativi a decorrere dall'anno educativo 2023/2024.

Qualora allo scadere del termine naturale del contratto l'Ente non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, il Concessionario è obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a 6 mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza e ciò al fine di non interromper il servizio.

Art. 5 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato complessivo della concessione è pari a € 406.560,00 - oltre IVA se e in quanto dovuta.

Tale valore presunto è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

costo utente mensile: € 560,00

numero massimo della capienza: 22

mesi teorici annui per ogni utente: 11

periodo della concessione: 3 anni

Art. 6 – DESTINAZIONE ED UTILIZZO DELL'IMMOBILE

L'immobile di Piazza Sandro Pertini n. 2 è assegnato in uso esclusivo al Concessionario e dovrà essere utilizzato per la gestione dell'Asilo Nido.

È fatto divieto al Concessionario di adibire l'immobile ad uso diverso da quello di Asilo Nido, intendendosi tale clausola come risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (C.C.)

Il Concessionario deve custodire l'immobile ed i beni mobili contenuti ed esonera il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi, di terzi in genere. Il Concessionario risponde personalmente nei confronti del Comune e di terzi dei danni causati dai propri dipendenti o da tutte le persone cui egli ha consentito l'accesso nei locali. Il Comune è anche sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alle attrezzature utilizzate dal Concessionario, con obbligo in capo allo stesso dell'utilizzo di materiali ed eventuali impianti provvisori, allacciamenti elettrici, impianti vari, conformi alle norme di sicurezza. Per quanto non previsto si rinvia alle norme dell'art. 1803 e successivi del C.C.

Il Comune si riserva la facoltà, in qualunque momento, di effettuare ispezioni, anche non preventivamente concordate o annunciate, nei locali concessi in uso al fine di verificare il corretto utilizzo degli stessi; il Concessionario si obbliga a consentire tali ispezioni a semplice richiesta del Comune.

Art. 7 – CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Della consegna dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature, saranno redatti - in contraddittorio - appositi verbali prima dell'avvio del servizio e prima della sua restituzione al termine dello stesso,

Nell'atto di consegna il Concessionario deve riconoscere di ricevere i locali idonei all'uso convenuto e deve riconsegnarli tali al termine della gestione.

In caso di ritardo o di consegna irregolare, ovvero di deperimento non giustificato dal normale uso, il Concessionario sarà responsabile dei danni arrecati.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili o l'eventuale mancanza di beni mobili ed attrezzature dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Art. 8 – CANONE CONCESSORIO

Per la disponibilità dell'immobile di proprietà comunale, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Santa Maria della Versa un canone annuo per l'uso dell'immobile determinato in € 3.000,00, fatta salva la riduzione del 50% qualora la media annuale degli iscritti non raggiunga la soglia minima pari alla metà della capienza della struttura.

Il canone concessorio annuo come sopra determinato dovrà essere corrisposto al Comune in un'unica rata entro il 31 luglio di ogni anno, con le modalità determinate dal Concedente.

Il canone, a far data dal secondo anno di vigenza della concessione, potrà essere soggetto annualmente ad adeguamento in base alla variazione in aumento dell'indice generale dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati su base nazionale, considerando la variazione registrata dal mese di giugno dell'anno precedente a quello di rilevazione (mese di luglio) e qualora non fosse disponibile, si considererà l'ultimo mese disponibile.

Art. 9 – CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Il Concessionario ha il diritto di gestire il servizio ivi compreso il diritto di ricevere i contributi nazionali e/o regionali riconosciuti anche al Comune per tale servizio, nonché eventuali altri finanziamenti specifici previsti dalla vigente normativa.

A tal fine si stabilisce che il Comune si impegna a versare detti contributi al concessionario in un'unica soluzione una volta riscossi.

Il concessionario nulla potrà pretendere qualora tali contributi subiscano una riduzione o un ritardo, oppure addirittura non siano riconosciuti e liquidati - per qualsiasi motivo - al Comune.

Il Comune si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di non erogare detti contributi, anche se ricevuti, qualora il comportamento del concessionario abbia determinato l'applicazione di una penalità a suo carico, così come previsto dal presente capitolato.

TITOLO II – NORME RELATIVE ALLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Art.10 – IMPORTO A BASE DI GARA

Il costo utente mensile posto a base di gara per la concessione del servizio di gestione asilo nido, secondo quanto definito nel presente capitolato, è di €.560,00, IVA esclusa se e in quanto dovuta.

Il costo unitario offerto in sede di gara costituisce il corrispettivo mensile per ciascun utente a frequenza a tempo pieno.

Art. 11 – SCELTA DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario viene individuato a seguito di gara con procedura negoziata, con fissazione di determinati requisiti di partecipazione, esplicitati nel bando.

Art. 12- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95/comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valutato sulla base dei seguenti punteggi massimi assegnabili:

- Elemento qualitativo: offerta tecnica: 70 punti
- Elemento quantitativo: offerta economica: 30 punti

TITOLO III – FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

Art. 13 – FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La concessione del servizio è finanziata mediante:

- Riscossione diretta da parte del concessionario delle rette dell'utenza stabilite in base alla tipologia di frequenza (full-time, part-time)
- Versamento da parte del Comune dei finanziamenti nazionali/regionali ove previsti.

Art. 14 – CORRISPETTIVO

Spetta al concessionario il diritto di gestire il servizio introitando il corrispettivo mensile, per utente inserito al nido, in base all'esito della gara.

Eventuali servizi integrativi del servizio nido (a titolo esemplificativo: apertura in orari e giorni non previsti dal presente capitolato – sabato e domenica – agosto), verranno tariffati direttamente dal concessionario che introiterà le rette interamente dagli utenti.

Art. 15 – CONTRIBUTO COMUNALE PER ABBATTIMENTO RETTE

Entro i mesi di Maggio e Novembre di ciascun anno, il Comune si impegna a rimborsare la retta nella misura del 10% per i residenti che presentino un'attestazione ISEE del nucleo familiare con valore inferiore a € 15.000,00 (quindicimila/00).

A tal fine gli utenti dovranno presentare agli uffici comunali idonea documentazione di avvenuto pagamento, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno.

TITOLO IV – ONERI INERENTI IL SERVIZIO

Art. 16 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune, oltre alla concessione dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili secondo gli indici di recettività di cui all'art. 3 del presente capitolato, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la copertura assicurativa dell'immobile per le garanzie da incendio e responsabilità civile e del contenuto a cespite comunale per furto e incendio
- la manutenzione straordinaria degli immobili, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal personale del Concessionario
- la sostituzione degli arredi esterni e degli arredi interni – di proprietà comunale – ad uso dei bambini, in base ad effettiva necessità, dei grandi elettrodomestici per cucina/locale scaldavivande e pulizia, in caso di guasto non riparabile, ed in ogni caso quando guasti e rotture non siano imputabili al Concessionario
- la disponibilità dei locali per servizi aggiuntivi che non intralcino con l'attività principale di asilo nido

Art. 17 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti all'asilo nido, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara.

Sono a carico del Concessionario:

- l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento
- la raccolta delle domande, l'assegnazione dei posti garantendo le priorità stabilite dal presente capitolato
- la riscossione delle rette di frequenza
- il costo integrale del personale
- le spese per i consumi dell'energia elettrica, del riscaldamento, dell'acqua potabile e delle utenze relative al telefono
- la manutenzione ordinaria dell'immobile, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi
- l'acquisto, il ricevimento e la somministrazione dei pasti
- la pulizia e sanificazione dei locali nonché la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne ed interne
- la gestione raccolta rifiuti
- la riparazione dei danni provocati dal proprio personale su impianti, arredi e attrezzature
- le spese per trasporto dei bambini, con idoneo mezzo per le uscite previste dal progetto educativo
- il costo del materiale necessario per l'espletamento del servizio

Art. 18 – ASSICURAZIONI

Il Concessionario esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente lo svolgimento del servizio e riguardante eventuali responsabilità civili connesse ad infortuni subiti dai bambini, dal personale e da chiunque abbia accesso alla struttura, con l'estensione della copertura.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocate nell'esecuzione dei servizi.

Il Concessionario deve stipulare una polizza di assicurazione, con primarie compagnie di assicurazione, della responsabilità civile verso terzi (compresi gli utenti) e verso i prestatori di lavoro, per danni comunque derivanti dallo svolgimento di tutte le attività, con massimali non inferiori a:

- € 3.000.000 per ogni sinistro
- € 3.000.000 per ogni persona deceduta o che abbia subito permanenti lesioni personali
- € 2.000.000 per danni alle cose

Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive, per tutta la durata della gestione, dovranno essere consegnate al Comune. Nelle polizze deve essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti

Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili al Concedente.

Art. 19 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il Concessionario dovrà, inoltre, presentare, entro il 31 luglio il rendiconto della gestione del servizio con riferimento all'anno educativo concluso, corredato da adeguata documentazione.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

Il concedente può chiedere spiegazioni, documenti, eseguire ispezioni e controlli contabili.

TITOLO V – CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 20 – FUNZIONAMENTO

La struttura che accoglie l'Asilo Nido è aperta agli utenti ed operativa per 11 mesi annui.

Il periodo di chiusura dell'Asilo Nido è indicato nel mese di Agosto. Il periodo di vacanze natalizie e pasquali è stabilito in accordo con l'Amministrazione Comunale, coordinandolo con le chiusure delle altre scuole del territorio.

Il servizio funziona dal lunedì al venerdì, di norma, dalle ore 7.30 alle ore 17.30.

L'articolazione dell'orario su più turni è lasciata al concessionario che gestisce il servizio ed è dettagliata nel regolamento interno elaborato in accordo con l'ente locale.

Il concessionario ha la possibilità di definire una frequenza part-time stabilendo la relativa tariffa.

Il concessionario comunicherà ai genitori il calendario scolastico di ciascun anno nel mese di settembre.

L'avvio del servizio prescinde dal raggiungimento del numero massimo di iscritti e sarà avviato anche con una sola iscrizione.

Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali posti non coperti per carenza di utenti.

Costituisce vincolo inderogabile il rispetto della capienza massima della struttura, dell'età dei bambini e la destinazione funzionale dell'immobile.

Art. 21 – SERVIZI INTEGRATIVI

Tra i servizi erogati dal concessionario vi possono essere servizi integrativi alle normali attività legate al funzionamento dell'asilo nido, senza alcun onere a carico del concedente.

In particolare viene data la possibilità al concessionario, previo assenso del Comune, di organizzare attività che possano rendere il servizio un riferimento ed un polo di supporto alla genitorialità per i cittadini del Comune.

Il concessionario proporrà, attraverso l'elaborazione di un progetto, al concedente, le nuove attività.

La gestione del servizio, nonché la sua tariffazione, saranno a cura del Concessionario.

Sarà comunque necessario che il Concedente dia l'assenso anche in relazione a quanto sopra esposto.

Art. 22 – ISCRIZIONI

L'iscrizione garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività didattico-educative e pedagogiche offerte.

Le domande di iscrizione vanno presentate da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore, corredata da tutta la documentazione prescritta, direttamente presso l'asilo nido.

Le domande possono essere presentate, in un periodo da stabilirsi nel regolamento interno, a partire dalla data di nascita del bambino.

Art. 23 – UTENZA E GRADUATORIE

Nella gestione delle iscrizioni il Concessionario dovrà tenere presente che, precedenza su tutte le iscrizioni, dovrà essere accordata ai bambini che siano residenti nel Comune di Santa Maria della Versa, richiedenti il tempo pieno, in subordine ai richiedenti il tempo parziale, cui sono equiparati i bambini figli di dipendenti comunali in servizio nel Comune di Santa Maria della Versa.

Viene inoltre garantita la priorità d'accesso all'Asilo (la loro incidenza numerica non deve comunque essere tale da compromettere la possibilità di una reale integrazione o da pregiudicare una equilibrata funzionalità dell'asilo) ai bambini "certificati" ai sensi della L. 104/92 ed ai bambini segnalati dai servizi sociali o dal tribunale, che abbiano almeno un genitore o un esercente la responsabilità genitoriale residente nel Comune di Santa Maria della Versa.

Qualora si determinassero le condizioni tecniche e gestionali per l'inserimento di minori portatori di handicap, previa valutazione psico-socio-diagnostica delle strutture sul territorio, resta inteso l'obbligo del Concessionario di provvedere alle forniture necessarie di personale educativo di sostegno richiesto dal singolo caso.

In subordine è prevista l'ammissione di bambini provenienti da altri Comuni, se richiedenti il tempo pieno (in subordine se richiedenti il tempo parziale), fino a copertura dei posti.

Per i non residenti verrà assicurata la priorità ai bambini con almeno un genitore che svolga attività lavorativa nel Comune di Santa Maria della Versa.

Nel caso di più domande eccedenti i posti disponibili verranno formulate graduatorie differenziate che terranno conto delle priorità sopra esposte e degli ulteriori criteri precisati nel presente capitolato.

Art. 24 – INSERIMENTO ED ACCOGLIENZA

Attenzione privilegiata è dedicata all'inserimento del bambino, prevedendo all'inizio di ogni anno scolastico, o in caso di rientro dopo assenze prolungate, un periodo ad esso dedicato, nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi del bambino.

Pertanto, la frequenza è preceduta da un periodo di inserimento che avverrà in modo graduale e subordinato alla presenza di uno dei genitori o di un familiare del bambino, al fine di tener conto delle esigenze di adattamento del bambino. Tale modalità permetterà ai familiari e al bimbo stesso di rapportarsi con il personale ed il modello di funzionamento del nido e viceversa.

La frequenza regolare e continua del bambino è premessa necessaria sia per assicurargli un ottimale inserimento, sia per un buon funzionamento del servizio stesso.

Le modalità ed i tempi per l'inserimento, per la prima accoglienza e per l'entrata quotidiana verranno precisati nel regolamento interno.

Tali modalità potranno variare ed essere prolungate se durante l'inserimento stesso si riscontrerà la necessità di modifica.

L'articolazione dell'inserimento terrà conto, ove se ne presentasse la necessità, delle particolari esigenze di bambini portatori di svantaggi psico-fisici e sociali.

TITOLO VI – PERSONALE

Art. 25 – INDICAZIONI GENERALI

Il Concessionario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare l'elenco del personale, educativo e ausiliario, da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.

Il personale educativo, al fine di garantire la continuità auspicabile, non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata della concessione; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il concessionario o per evenienze contingenti o straordinarie, previamente comunicate al competente ufficio comunale.

Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati al funzionario comunale già citato.

Il concessionario è tenuto a sostituire il personale che il funzionario preposto alla vigilanza e al coordinamento non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazioni di qualsiasi natura, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta, salvo proroghe in relazione alle contingenze.

L'organico dovrà essere sempre adeguato al numero di utenti iscritti al servizio.

Non può essere previsto o autorizzato lo scambio delle funzioni tra il personale.

Art. 26 – DOTAZIONE ORGANICA E SPECIFICHE PROFESSIONALI

Il Concessionario espleta il servizio in oggetto mediante personale educativo ed ausiliario, in possesso dei titoli di studio e preparazione professionale, secondo quanto stabilito dal capitolato, dalla normativa vigente e dall'offerta economica.

Il personale addetto all'asilo nido comprende le seguenti figure professionali:

- Coordinatore: è il responsabile del presidio e tale figura può coincidere con l'educatore. Allo stesso competono le seguenti funzioni:
 - Rispondere della programmazione educativa delle attività e del personale dell'asilo nido, della loro organizzazione e del coordinamento con l'insieme degli altri interventi zionali
 - Essere il referente comunale
 - Partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità d'intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati e alle fasi di dimissione del minore stesso

- Rispondere della verifica dei progetti attuati
- Gestire i colloqui con le famiglie
- Rispondere della organizzazione gestionale dell'asilo nido
- Coordinare l'attività formativa rivolta al personale dell'asilo nido
- Interagire con i servizi socio sanitari di zona, le famiglie e i servizi sociali comunali.

Il coordinatore deve essere in possesso del diploma di laurea ad indirizzo socio pedagogico o socio psicologico o dell'attestato rilasciato a seguito del corso regionale di coordinatore pedagogico, con precedenti significative e documentate esperienze di gestione di servizi di comunità.

Il coordinatore dovrà essere reperibile per tutta la durata del servizio.

- Educatore cui competono le seguenti funzioni:
 - Responsabilità della realizzazione dei progetti educativi
 - definizione dei progetti educativi in collaborazione con il coordinatore dell'asilo nido, con i servizi sociali comunali, nonché con gli specialisti dell'ATS
 - partecipare ai momenti di verifica e discussione delle attività
 - responsabilità del rapporto personale diretto con i minori
 - coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo
 - raccolta sistematica mediante osservazione sui minori di elementi utili alla discussione e alla programmazione degli interventi educativi
 - cura dell'alimentazione, dell'igiene personale e del riposo di ogni bambino nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici individuali.

Il personale educativo impiegato deve essere in possesso di esperienza lavorativa di almeno 2 anni presso asili nido, anche se non continuativa, e deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo)
 - diploma di maestra di scuola di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo)
 - diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo)
 - diploma di liceo con indirizzo psico pedagogico
 - diploma di vigilatrice d'infanzia
 - attestato di educatore per la prima infanzia
 - diploma di laurea in scienze dell'educazione indirizzo scolastico
- Operatore cui competono le seguenti funzioni:
 - Ordine, pulizia e disinfezione dell'ambiente
 - Aiuto volto alla tutela socio-sanitaria degli utenti attraverso attività di semplice attuazione
 - Mantenere i rapporti di collaborazione con il coordinatore per l'organizzazione del servizio
 - Provvedere all'acquisto dei prodotti alimentari e igienico-sanitari necessari al quotidiano funzionamento del servizio (fatta salva diversa organizzazione dell'impresa)
 - Gli operatori devono essere in possesso di licenza di scuola dell'obbligo e frequenza del corso "HACCP"

Copia dei titoli di studio dovrà essere trasmessa all'ufficio istruzione del Comune prima dell'inizio del servizio.

Per la gestione quotidiana del servizio sono richiesti educatori e operatori addetti alle pulizie e alla cucina in numero tale da garantire un rapporto operatore/utente conforme alla normativa vigente.

Il concessionario potrà, altresì, prevedere l'impiego di specifico personale amministrativo per le incombenze organizzativo-gestionali.

Il concessionario si impegna ad adeguare lo standard di personale sopra descritto in presenza di nuove norme regionali e/o statali, nonché in presenza di minori portatori di handicap.

Il personale dovrà sempre essere integrato in relazione all'aumento degli iscritti in applicazione dei parametri previsti dalla normativa.

E' fatto obbligo al Concessionario di assicurare la sostituzione del proprio personale in caso di assenze. La sostituzione dovrà avvenire entro un giorno dall'inizio dell'assenza.

Il Concessionario garantisce che il personale adibito non abbia subito condanne penali (anche di primo grado) o non abbia procedimenti penali in corso per reati attinenti la tutela dei minori (es. pedofilia).

Si impegna altresì a garantire un costante monitoraggio in tal senso ed informando adeguatamente l'appaltatore sulle risultanze.

Art. 27 – FORMAZIONE

La formazione del personale educativo ed ausiliario è a carico del concessionario e il programma di formazione verrà proposto all'inizio dell'anno dal coordinatore dell'asilo nido

Art. 28 – VESTIARIO

Il concessionario fornirà a tutto il personale indumenti di lavoro prescritti dalle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza, da indossare durante le ore di servizio. Dovranno essere previsti indumenti distinti per la distribuzione degli alimenti e per i lavori di pulizia.

Art. 29 – RISPETTO DELLA NORMATIVA

A tutto il personale, sia dipendente sia (eventualmente) socio lavoratore, dovrà essere applicato il CCNL e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore e sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Resta a carico del concessionario la dotazione dei dispositivi di protezione individuali necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza. Il concessionario dovrà comunicare nella composizione dell'organigramma degli incaricati di responsabilità, i nominativi del datore di lavoro, RSPP e medico competente.

Il concessionario deve, altresì, informare i suoi dipendenti e collaboratori che dovranno operare tenendo conto del Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Santa Maria della Versa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 06.12.2022 nonché dei successivi eventualmente approvati.

Art. 30 – APPLICAZIONI CONTRATTUALI

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza da parte del concedente, il concessionario si impegna a rassegnare su richiesta tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato presso l'asilo nido.

Il concessionario si impegna a fornire al Comune l'elenco degli operatori utilizzati nella gestione e a tenerlo aggiornato.

A completamento di tale elenco, il concessionario dovrà predisporre un apposito fascicolo nominativo per ciascun operatore.

Art. 31 – PERSONALE PER BAMBINI DISABILI O IN DIFFICOLTÀ

In casi particolari, quali l'accoglienza di bambini disabili o in difficoltà. Sarà prevista la presenza di personale educativo di sostegno e/o la riduzione del rapporto educatore/bambini, secondo quanto previsto dalla L. 104/1992 ed in accordo con i servizi sociali e sanitari di competenza.

Art. 32 – CLAUSOLA SOCIALE ED ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il concessionario è tenuto ad

assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dal D.Lgs. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore in vigore.

TITOLO VII – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Art. 33 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Viene definita manutenzione ordinaria (ex art. 1609 C.C.) quella dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non quella dipendente da vetustà o caso fortuito.

Inoltre, ex art. 3 DPR 380/2001 e s.m.i., vengono definiti interventi di manutenzione ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Viene definita manutenzione straordinaria (ex art. 3/ comma 1, lettera b) del DPR 380/2001 e s.m.i.) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario.

Il concessionario comunica al Comune di Santa Maria della Versa il nominativo di un proprio responsabile della realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, incaricato di gestire la manutenzione dell'immobile. Questi è tenuto a compilare un registro, anche in formato digitale, contenente l'elenco degli interventi di manutenzione eseguiti sull'immobile, specificando natura, valore, ditta realizzatrice; tale registro rientra fra i documenti in libera visione al personale comunale incaricato del controllo.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del concedente, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal personale del concessionario e quelli derivanti da mancata manutenzione ordinaria dello stesso. Qualora il concessionario non provveda puntualmente alle riparazioni di cui sopra, il concedente si riserva la facoltà di intervenire incaricando un fornitore o tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute al concessionario stesso, fatti salvi i casi per cui sono previste le applicazioni di penali di cui all'art. 44 del presente capitolato.

Le opere di manutenzione verranno eseguite di preferenza nel periodo estivo o in altri periodi, adottando le misure adeguate a minimizzare il disagio per l'utenza

Art. 34 – SERVIZIO MENSA

Ai bambini del nido vengono somministrati giornalmente, dal lunedì al venerdì, pasti in numero e quantità previsti dalle tabelle dietetiche stabilite annualmente dalle autorità sanitarie.

Art. 35 – ATTIVITA' DI PREPARAZIONE DEI PASTI

All'interno dell'immobile non è presente una cucina ma una zona scaldavivande, pertanto il Concessionario provvederà a stipulare apposito contratto con ditta specializzata nella refezione scolastica.

TITOLO VII – PULIZIA E IGIENE

Art. 36 – ATTIVITA' DI PULIZIA

Il servizio deve essere articolato in:

1. pulizia-sanificazione giornaliera da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni, all'impiego di manodopera e attrezzature/macchinari e alle frequenze, tenuto conto della diversa tipologia delle aree a medio/alto calpestio, a medio/alto rischio
2. pulizia-sanificazione periodica che si aggiunge a quella giornaliera, da effettuare a cadenza settimanale, mensile, trimestrale, ecc.

La zona esterna del giardino, nel periodo estivo, deve essere considerata complementare alle attività quotidiane e pertanto sottoposta a pulizia giornaliera.

Le pulizie devono concernere le seguenti strutture: pareti, soffitti, finestre, porte, vetrate, divisori, atri, pavimenti in opera di qualsiasi tipo di materiale siano costituiti, maniglie ed infissi interni ed esterni; tapparelle, relativi cassonetti, tutti i caloriferi. Devono, inoltre, essere compresi nella pulizia tutti i mobili ed arredi vari, insegne, targhe, ecc. e ogni arredo presente nell'ambiente.

Quanto indicato è a carattere esemplificativo e non esaustivo.

Gli interventi di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica vengono organizzati dal concessionario che, pertanto, è responsabile dell'efficienza e pulizia della struttura, mediante l'utilizzo di proprie attrezzature e macchinari di comprovata validità ed affidabilità.

Tutte le macchine per la pulizia impiegate devono essere conformi alle prescrizioni anti-infortunistiche vigenti in Italia. Prima dell'inizio dei lavori è obbligo fornire al comune la scheda tecnica dettagliata dei macchinari che si intendono impiegare. Le macchine e gli attrezzi di proprietà del concessionario, usati all'interno della struttura, devono essere contraddistinti da targhette indicanti il nome o il contrassegno del concessionario.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia. Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa scheda di sicurezza prevista in ambito UE.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.

Art. 37 – RIFIUTI

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati negli appostiti contenitori rispettando la raccolta differenziata.

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata con modalità atte a garantire la salvaguardia dalle contaminazioni e il rispetto delle norme igieniche.

Il concessionario è tenuto a rispettare le prescrizioni in materia di raccolta differenziata vigenti nel Comune di Santa Maria della Versa.

È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari, lavandini, canaline, ecc.

I sacchetti necessari per la raccolta differenziata sono a carico del concessionario.

TITOLO IX – NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 38 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il concessionario deve garantire l'osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riguardo alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi e ad altre malattie professionali e di ogni altra ulteriore disposizione che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Il concessionario si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione del contratto per la tutela dei lavoratori.

Art. 39 – SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Il concessionario deve predisporre e far affiggere a proprie spese dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione ed antinfortunistica all'interno dei locali adibiti ad asilo nido.

Art. 40 – PIANO DI EVACUAZIONE

Il concessionario deve predisporre un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incendi casuali che dovrà essere esposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 41 – NORME DI SICUREZZA NELL'USO DI DETERGENTI E SANIFICANTI

Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso di mascherine e guanti, quando l'utilizzo di tali indumenti è consigliato nelle schede di sicurezza.

TITOLO X – CONTROLLI E RILIEVI

Art. 42 – CONTROLLI

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accedere alla struttura, senza necessità di alcun preavviso, per verificare il rispetto degli obblighi assunti dal concessionario con particolare riferimento agli aspetti qualitativo-gestionali del servizio erogato sia direttamente con proprio personale che tramite appositi collaboratori esterni.

Il controllo potrà avvenire per verificare la rispondenza dell'attività svolta con il progetto educativo ed i percorsi pedagogici stabiliti.

Il comune effettuerà i controlli sulle modalità di conduzione del servizio, sull'igiene dei locali, sulla base di quanto prescritto nel presente capitolato, nonché nel piano di autocontrollo e di tutte le altre documentazioni che il concessionario è tenuto a presentare prima dell'inizio del servizio.

I verbali di controllo verranno redatti al momento dell'effettuazione della rilevazione; descrivono il tipo di operazione, il luogo, la data, l'ora di verifica, l'identificazione del personale procedente alla verifica.

Dalle non conformità rilevate a seguito di tutti i controlli effettuati dal comune, scaturirà un apposito procedimento di contestazione degli addebiti.

TITOLO XI – TARIFFE

Art. 43 – RETTA DI FREQUENZA

La famiglia viene chiamata a concorrere al costo del servizio mediante pagamento di rette mensili da versare al concessionario, secondo le modalità previste nel regolamento interno e comunicate agli utenti.

La determinazione delle quote di partecipazione, a carico delle famiglie residenti per la frequenza al nido, è stabilita dal concessionario in sede di offerta economica per la partecipazione alla selezione per la concessione del servizio di asilo nido.

La retta dovrà essere differenziata in rapporto proporzionale all'orario di frequenza e sarà indicata nel regolamento interno.

La riscossione delle rette di frequenza è a carico del concessionario.

TITOLO XII – PENALITA' – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CONTROVERSIE

Art. 44 – PENALITA'

Nell'esecuzione del contratto, il concessionario, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste da norma di legge e salvo il caso in cui le norme del capitolato siano disattese per causa di forza maggiore, debitamente comprovate e riconosciute valide dall'Amministrazione stessa, in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, saranno applicate le seguenti penalità:

- da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 per ogni infrazione fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune, per carenze di gestione, ritardo o irregolarità nell'esecuzione dei servizi e nel rispetto degli obblighi contrattuali (A puro titolo di esempio: comportamenti scorretti, mancato rispetto del menù; ritardo pagamento del canone concessorio, utilizzo di prodotti vietati; mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate e delle pietanze previste dalle leggi in materia e dal presente capitolato; mancato assortimento di materiale ludico, cancelleria, di consumo; carenza o mancanza di prodotti necessari per l'igiene e la pulizia dei bambini, oltre al materiale di pronto soccorso; utilizzo di prodotti non idonei per i bambini);
- € 2.000,00 per mancato rispetto del rapporto numerico personale/bambini, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune
- Da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00 per ogni singola inadempienza relativa alla manutenzione ordinaria; per ogni mancanza di interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione; fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al comune
- € 1.000,00 per ogni violazione di quanto stabilito dai menù, dalle tabelle dietetiche e dalle grammature
- da € 1.000,00 a € 5.000,00 per ogni singolo ritrovamento di corpo estraneo nei piatti serviti
- € 1.000,00 per mancata o parziale effettuazione delle operazioni di pulizia e sanificazione
- € 500,00 per procedure non corrette relative allo smaltimento dei rifiuti
- € 500,00 per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato.

La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione di addebito mediante lettera notificata a mezzo PEC, alla quale il concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg dal ricevimento della stessa. Se entro 10 giorni dalla data delle comunicazioni il concessionario non fornirà alcuna controdeduzione, considerata sufficiente a giustificare l'inadempimento, l'Amministrazione comunale applicherà le penali del presente articolo.

L'applicazione della penale verrà applicata previa adozione di provvedimento scritto, del Responsabile del servizio, adeguatamente motivato. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A/R; decorso inutilmente tale termine il Comune si rinvierà sulla cauzione.

Art. 45 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- mancata attivazione del servizio entro il termine essenziale del 1 settembre di ciascun anno o secondo calendario scolastico
- abbandono del servizio
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del comune
- uso diverso dei locali da quello stabilito dal contratto
- cessione o subconcessione del servizio
- scioglimento, cessazione o fallimento e/o frode
- violazione per tre volte reiterata delle fattispecie previste all'art. 36 del presente capitolato regolarmente contestate.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, seguito da comunicazione del comune in forma di lettera raccomandata A/R o PEC.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti nel presente articolo, il concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal comune, fatto salvo il risarcimento del danno per l'eventuale ri-concessione e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 46 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La concessione decade di diritto qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto uno dei motivi di esclusione dell'operatore economico ai sensi (attualmente) dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comportando la risoluzione del contratto.

Art. 47 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Qualora il concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il concedente si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare la differenza del maggior costo mensile per utente tra il nuovo soggetto e il costo offerto dal recedente in sede di bando di gara, al fine di non far gravare sull'utente finale il maggior costo del servizio.

Nulla è dovuto al concessionario per gli investimenti messi eventualmente in atto per l'attivazione del contratto

Art. 48 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al concessionario, di sub concedere a terzi in tutto o in parte il servizio oggetto della concessione o cedere il contratto di concessione del servizio. La violazione del suddetto divieto comporta la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 49 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente contratto, la competenza appartiene al Giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1 lette. C) D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.

È esclusa la competenza arbitrale.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime il concessionario dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

Art. 50 – SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del GDPR 679/2016, il concessionario sarà il titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili relativi alle persone che usufruiscono dei servizi di cui al presente capitolato.

Il concessionario dovrà in particolare:

- trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio in concessione
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso per ragioni non strettamente correlate al servizio salvo diversa autorizzazione degli interessati e fatti salve le attuali disposizioni legislative in materia
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia

Il personale impiegato dal concessionario, in ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione, dovrà provvedere inoltre al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale.

Art. 51 – INFORMATIVA PROCEDURA DI GARA SI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 679/2016

In osservanza a quanto previsto dal Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (in seguito GDPR) il Comune di Santa Maria della Versa con sede in Piazza Ammiraglio Faravelli n. 1 in qualità di titolare del trattamento, informa gli operatori partecipanti alla presente procedura in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.

Tipologia dei dati trattati

I dati trattati sono costituiti da dati anagrafici, fiscali, bancari, giudiziari e quanto altro possa costituire materiale di valutazione ai fini dei trattamenti effettuati.

Finalità del trattamento

I dati personali raccolti, anche eventualmente giudiziari e/o particolari, saranno trattati ed utilizzati direttamente dal titolare del trattamento nel completo rispetto del principio di correttezza e liceità e delle disposizioni di legge, per il perseguimento di finalità quali, in particolare: l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto ed all'esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso.

I dati forniti saranno trattati per la gestione della procedura negoziata per l'eventuale affidamento di cui trattasi.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati potrà essere eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti interni appositamente autorizzati. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza applicate allo stato dell'arte in linea con l'art. 32 del Reg. UE 679/2016.

Tempo di conservazione

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità indicate e secondo i termini di legge, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione ulteriori e derivanti dall'instaurazione di rapporti contrattuali con l'interessato.

Natura del conferimento e consenso

Il conferimento dei dati da parte dell'interessato è facoltativo. Tuttavia il mancato rilascio degli stessi comporterà l'impossibilità per il titolare di dar seguito alle trattative in corso e partecipare alla procedura di gara.

Comunicazione e diffusione

I dati raccolti non verranno comunicati e diffusi a terzi senza il consenso espresso dell'interessato, salvi casi in cui la comunicazione sia prevista per adempiere ad obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o europea. Per quanto concerne la presente procedura di gara indetta dall'Ente, i dati potranno essere resi noti secondo quanto stabilito in materia di diritto di accesso dalle disposizioni del cui alla L. n. 241/90 e dall'art.53 D.Lgs. 50/2016 nonché comunque della vigente normativa. Nel caso in cui l'Ente decida di avvalersi di responsabili dei trattamenti esterni, provvederà a nominare tali responsabili tra coloro che garantiscono piena conformità al Reg. UE 679/2016.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della concessione, saranno diffusi tramite il sito istituzionale del Comune di Santa Maria della Versa. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati

e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet istituzionale del Comune di Santa Maria della Versa, sezione "Amministrazione Trasparente".

Trasferimenti verso paesi terzi od organizzazioni internazionali

I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. In ogni caso l'eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli artt. 44 – 49 Reg. UE 679/2016.

Diritti dell'interessato

L'operatore partecipante alla presente procedura potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Reg. UE 679/2016 e precisamente:

- a) ottenere la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che lo riguardano
- b) ottenere l'accesso ai suoi dati personali e ottenere le informazioni di cui all' art. 15 Reg. UE 679/2016
- c) ottenere l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o la cancellazione dei suoi dati nei limiti previsti dalla normativa
- d) ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati
- e) opporsi al trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare
- f) diritto alla portabilità dei dati

il suddetto operatore ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante e potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata A.R. all'indirizzo del titolare

Art. 52 – DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio è regolato dalla lex specialis di gara e cioè dal presente capitolato speciale e dal bando di gara e relativi allegati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e comunque alla normativa vigente tempo per tempo.